

GARANZIE D'ORIGINE

Proposta di revisione della Procedura per l'identificazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, emissione e gestione delle Garanzie D'Origine

GSE

Osservazioni di Elettricità Futura

14 gennaio 2020

Elettricità Futura apprezza la possibilità di poter fornire il proprio contributo all'elaborazione della nuova *Procedura per l'identificazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, emissione e gestione delle Garanzie D'Origine* (la Procedura). Nel presente documento riportiamo alcuni commenti e richieste di chiarimento relativi agli elementi innovativi introdotti sul nuovo sistema dei Power Purchase Agreement (PPA) di cui al DM 4/7/2019, oltre che alcune osservazioni relative agli specifici quesiti di cui al Capitolo 7, sulla possibilità di estendere il ruolo di utilizzatore finale anche a soggetti al di fuori dei contratti di lungo periodo di energia rinnovabile e sulla possibile introduzione di certificazioni ad hoc per qualificare i consumi.

La nuova procedura introduce elementi di novità che tengono conto del mutato contesto di mercato, offrendo nuove opzioni sia lato gestione della domanda, sia lato offerta con le prospettive di aggregazioni e/o creazioni di comunità energetiche, che certamente nei principi condividiamo. Tuttavia, preme evidenziare che la Procedura sembra andare oltre le indicazioni dell'articolo 34 del D.lgs. 2011/28 che recepisce l'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE che fornisce orientamenti inerenti solo alla gestione delle GO. La possibilità di qualificare l'impianto come idoneo a stabilire un contratto PPA – su cui ad oggi andrebbero chiariti molti aspetti, non ultimo la possibile durata – sembra anticipare un meccanismo che, allo stato attuale, ancora deve essere ben definito in quanto l'attesa piattaforma per lo scambio dell'energia derivante da un PPA, prevista dall'articolo 18 del DM 4 luglio 2019, non è stata ancora attivata da parte del GME.

Desideriamo quindi innanzitutto evidenziare la necessità di un'azione organica e coerente per tutti gli aspetti legati alla disciplina dei contratti a lungo termine. Inoltre, riteniamo sia necessario esplicitare meglio le ragioni in base alle quali le due certificazioni e dunque le GO relative debbano essere distinte.

Al di là di queste perplessità di contesto, riteniamo condivisibili la proposta di introdurre un attributo identificativo delle GO associate all'energia rinnovabile contrattualizzata nell'ambito di (PPA) e la possibilità per i produttori di richiedere contestualmente la qualifica IGO e la qualifica PPA per il medesimo impianto, in ottica di semplificazione.

Tuttavia, segnaliamo la necessità di chiarire ed implementare alcuni aspetti.

In particolare, sarà necessario che per gli impianti qualificati IGO e PPA sia possibile definire per l'energia prodotta dei flussi distinti per GO e/o GO associate a PPA, revisionando anche l'operatività del Portale informatico GO in maniera da consentire agli utenti di controllare tali diversi flussi per ogni singolo impianto. Riteniamo inoltre opportuno suggerire l'ampliamento dei soggetti ai quali è consentito richiedere entrambe le qualifiche (IGO e PPA) per lo stesso impianto, ricomprendendo tutti gli impianti esistenti, seppure non integralmente ricostruiti o riattivati e non oggetto di potenziamento o di rifacimento.

Segnaliamo in aggiunta la necessità di specificare anche la procedura da rispettare affinché un impianto già qualificato IGO possa ottenere l'ulteriore qualifica PPA.

Sarebbe inoltre importante permettere di qualificare gli impianti FER indipendentemente dall'esistenza di un contratto di lungo termine per la fornitura ad un acquirente di energia FER già in essere. Tale

opportunità consentirebbe al produttore di avere la qualifica PPA per impianti che potenzialmente potrebbero attivare successivamente un PPA.

In tal senso, suggeriamo l'introduzione, in ottica di snellimento degli adempimenti in capo ai produttori, della possibilità, in fase di richiesta di accesso alle tariffe incentivanti per i nuovi impianti, di richiedere contestualmente anche le qualifiche IGO e PPA (quest'ultima in un'ottica di possibile futura partecipazione alla Piattaforma PPA, una volta terminato il regime di incentivazione), dal momento che molti documenti sono comuni ai due processi di qualifica. Allo stesso modo potrebbe essere prevista una "procedura semplificata" nel caso in cui l'impianto oggetto della richiesta di qualifica avesse già attivo un rapporto contrattuale con il GSE e fosse pertanto già stato sottoposto ad almeno una parte delle verifiche necessarie in fase di qualifica.

Evidenziamo, altresì, che in un contesto PPA come quello delineato dalla presente Procedura, si introducono aspetti che andrebbero meglio definiti attraverso disposizioni legislative, considerato che l'acquirente assume anche un rilievo significativo in quanto potrebbe essere l'utilizzatore finale con capacità di annullare le GO, ma anche un trader con la possibilità di trasferire le GO nelle sedi opportune.

Segnaliamo inoltre che l'attuale formulazione della Procedura non contempla il caso inerente al riconoscimento delle GO per impianti a fonti rinnovabili ubicati all'estero e già in possesso di qualifica IGO, o di analoga qualificazione rilasciata da un Ente certificatore europeo accreditato e riconosciuta dal Gestore della Rete di Trasmissione (TSO) del Paese dove è situato l'impianto, la cui energia, per una quota parte, è considerata energia a tutti gli effetti di produzione italiana e, quindi, idonea ad avere le GO da parte del GSE¹. Riteniamo necessario che tale fattispecie sia inserita nella presente Procedura al fine di armonizzare il meccanismo disciplinato a livello europeo anche in Paesi terzi limitrofi all'Italia.

Infine, in occasione di questa revisione, suggeriamo di apportare ulteriori modifiche e semplificazioni all'attuale Procedura.

In primis suggeriamo venga rivisto l'assunto in base al quale le GO relative ad impianti che accedono ai meccanismi RID, SSP e tariffe omnicomprensive vengono automaticamente trasferite a titolo gratuito al GSE. Potrebbero, in alternativa, essere trasferite a titolo gratuito solamente le GO relative agli impianti per i quali il produttore non abbia richiesto di avere nella propria disponibilità tali GO.

Sarebbe inoltre opportuno rendere perentorio il termine entro quale il GSE deve pronunciarsi in merito alla richiesta di qualifica IGO, oggi pari a 60 gg, o quantomeno integrarlo con un'ipotesi di silenzio-assenso, visto che una ritardata attribuzione della qualifica può determinare danni economici alle società, vista l'impossibilità di poter ricevere le GO relative ad alcuni mesi dell'anno o di un intero anno.

¹ Può verificarsi il caso che l'impianto a fonte rinnovabile eleggibile per il riconoscimento delle GO da parte del GSE sia in esercizio nel Paese Europeo che ha con l'Italia un rapporto di reciprocità, regolato da un apposito "Accordo bilaterale" in cui si specifica che quota parte dell'energia elettrica prodotta dal gruppo di produzione a fonte rinnovabile è, a tutti gli effetti, considerata attribuibile all'Italia e tracciata e riconosciuta da TERNA. Il GSE potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni del produttore italiano attraverso i dati di import annuale acquisiti da Terna, fermo restando che la somma delle garanzie di origine, estere e italiane, non potrà superare il 100% della produzione da fonte rinnovabile.

Con riferimento alle tempistiche di pubblicazione delle GO da parte del GSE, indicate entro il secondo mese successivo a quello di produzione dell'energia elettrica, sarebbe opportuno garantirne il rispetto anche in riferimento ai primi mesi dell'anno, che invece nella prassi risentono di tempi di pubblicazione ben più estesi (le GO riferite al mese gennaio vengono solitamente pubblicate ad aprile o maggio).

Infine, in ottica di semplificazione si suggerisce di integrare la Procedure fornendo un chiaro ed esaustivo elenco di tutta la documentazione necessaria al fine dell'attivazione del conto proprietà, eventualmente stabilendo quali informazioni siano obbligatorie e quali da prestare solo dietro specifica richiesta del GSE, permettendo così agli operatori di presentare domande già complete e al Gestore di non dover richiedere ulteriori integrazioni, rallentando il processo di rilascio della qualifica.

Cogliamo, inoltre, l'occasione di questa consultazione per fornire alcuni spunti per ulteriori miglioramenti del portale del GSE che, a nostro parere, aiuterebbero molto gli utenti nell'operatività, anche al fine di supportare al meglio i clienti finali ed evitare eventuali sviste o errori.

Il portale del GSE, soprattutto nei mesi in cui è prevista l'attività di annullamento delle GO (Gennaio - Marzo) presenta lentezze dovute probabilmente a sovraccarichi e disservizi di vario tipo. Sarebbe importante disporre di un riferimento diretto da contattare in caso di problemi operativi (ad esempio un numero verde con relativa gestione di ticket).

Per quanto riguarda il processo di annullamento delle GO una miglioria notevole potrebbe consistere nel separare l'annullamento massivo delle GO da parte delle imprese di vendita dall'emissione del singolo certificato di annullamento a favore dei clienti che lo richiedano, che negli ultimi anni stanno diventando sempre più numerosi.

Ad oggi l'annullamento delle GO e il rilascio del certificato sono contestuali. Si propone di distinguere queste attività in due fasi:

- la prima fase di esclusivo annullamento delle garanzie d'origine, da fare entro il 31 marzo dell'anno successivo alla competenza;
- la seconda fase, successiva alla scadenza del 31 marzo, di produzione e rilascio dei certificati di annullamento a favore di quei clienti che hanno sottoscritto offerte verdi e che intendono avvalersi di un certificato nominativo come riconoscimento della sostenibilità delle proprie strategie di acquisto e consumo.

Data la crescente complessità gestionale del meccanismo delle GO, riveste particolare importanza la risoluzione delle problematiche che gli operatori registrano nelle attività sul Portale e nell'interazione con gli uffici del GSE per la risoluzione dei problemi informatici e di anagrafica, che potrebbero compromettere la gestione ordinata dei flussi informativi e la tempestività degli aggiornamenti.

Al fine di individuare puntualmente le suddette problematiche e di individuare congiuntamente possibili soluzioni ed interventi migliorativi al portale chiediamo al GSE di rafforzare i momenti di confronto con gli operatori e con l'associazione.

Di seguito riportiamo le risposte puntuali ai quesiti di cui al Capitolo 7.

Q1: Si condivide l'estensione del ruolo di utilizzatore finale di energia rinnovabile anche al di fuori dei Power Purchase Agreement, di cui all'articolo 18 del Decreto Ministeriale 4 luglio 2019?

Consideriamo tale proposta in linea di principio condivisibile, in ottica di semplificazione, di sostegno alle iniziative "green" di imprese e consumatori e in generale di empowerment del consumatore finale. Riteniamo però che la possibilità di intervenire direttamente nell'annullamento delle GO dell'operatore debba, da un lato, essere opzionale e, dall'altro, subordinata a comprovata competenza e disponibilità di risorse dell'utilizzatore finale per operare in tal senso. Infatti, tale eventualità potrebbe essere distorsiva per il mercato poiché, ad esempio, per le imprese dotate di minori risorse, potrebbe risultare oneroso o troppo complicato operare in prima persona sulla piattaforma del GSE e seguire le evoluzioni normative del settore. Il ruolo di supporto dei consumatori in tale processo viene, infatti, normalmente svolto dall'impresa di vendita, anche al fine di tutelare le imprese più piccole e favorire un "level playing ground" fra imprese di diverse dimensioni.

Ricordiamo inoltre che anche nelle configurazioni di contratti in PPA il ruolo del venditore dovrà essere preservato in quanto utente del dispacciamento.

Inoltre, dovranno essere chiariti fin da subito alcuni aspetti gestionali, come la corretta contabilizzazione di tali GO ai fini del fuel mix nazionale, nonché il rapporto tra i diversi soggetti in grado di annullare le GO, per evitare il rischio di double counting o, all'opposto, di mancato annullamento delle GO in favore del fuel mix del soggetto che le ha effettivamente fornite.

Q2: Si ritiene opportuno utilizzare marchi o attributi ad hoc per gestire opportunamente nel processo di disclosure le GO annullate dagli utilizzatori finali?

In linea di principio non si ravvisano particolari criticità nell'individuare specifici marchi o "label" per caratterizzare meglio le GO e renderle immediatamente riconoscibili: potrebbe essere anche uno strumento di trasparenza a vantaggio del consumatore finale e alimentare la richiesta di "energia verde". È tuttavia necessario venga meglio chiarito il fine ultimo e le modalità operative e implementative relative a tale proposta al fine di assicurare comunque il sistema dal rischio di una gestione poco ordinata di tali informazioni.

Q3: Si ritiene utile l'introduzione di un attributo identificativo delle Garanzie di Origine associate all'energia rinnovabile contrattualizzata nell'ambito di un Power Purchase Agreement (es. "PPA") all'atto dell'emissione di tali certificati? Per quali finalità?

Riteniamo che un attributo identificativo possa permettere di tracciare in maniera trasparente e immediata il consumo di energia rinnovabile da parte dell'utilizzatore finale, anche se come anticipato nelle considerazioni generali, non appare sufficientemente chiara la natura della proposta distinzione tra GO e GO da PPA. Un ultimo aspetto su questo tema riguarda la possibilità per l'utente finale di realizzare delle configurazioni di autoconsumo: in quest'ottica dovrebbe essere prevista analogamente una certificazione (un attributo o marchio) per il "PPA che non immette in rete" ovvero per gli autoconsumi da FER. In caso

contrario si creerebbe una disparità di trattamento che andrebbe a discriminare chi ha un comportamento di autoconsumo da FER, peraltro più virtuoso rispetto a chi semplicemente si approvvigiona di energia da FER.

Q4: Si ritiene utile poter usufruire di un Certificato d'Eccellenza che attesti, a livello istituzionale, il grado di sostenibilità del consumo energetico degli utilizzatori finali, quali ad es. aziende e multinazionali impegnate nella riduzione dell'impatto ambientale derivante dalla propria attività economica, ovvero si ritiene che tali iniziative vadano lasciate sul piano volontaristico al mercato?

Tale certificazione, sebbene possa avere l'indubbio vantaggio di identificare a livello istituzionale il grado di sostenibilità del consumo energetico, potrebbe interferire con le attuali forme di certificazione dell'energia verde, proprie di ciascuna società di vendita energia o di consumatori.

Attività di questo tipo andrebbero lasciate al mercato e in particolare alle imprese di vendita che hanno l'obbligo di certificare le offerte verdi attraverso gli acquisti di GO. Inoltre, le imprese di vendita sono le uniche che possono certificare i consumi dei clienti (in quanto depositarie di questo dato) e la relativa quota da fonti rinnovabili. La presenza di un Certificato di tipo istituzionale scoraggerebbe la definizione di altri tipi di certificazioni analoghe "non istituzionali". Inoltre, una forma di certificazione siffatta potrebbe essere distorsiva, perché circoscriverebbe il concetto di "eccellenza" alla sola fornitura di energia (non è chiaro se limitandosi alla sola elettrica o considerando anche quella termica), senza prendere in considerazione altri aspetti misurabili ed allineati con la economia circolare.

Q5: Il fenomeno del "greenwashing" è una pratica diffusa sul mercato? Se sì, cosa si ritiene possa fare la Pubblica Amministrazione per prevenirlo?

Riteniamo che il fenomeno fosse molto più diffuso in passato, mentre oggi si assiste ad un maggiore commitment da parte dei consumatori finali e delle grandi aziende. Al fine di prevenire questo fenomeno, sarebbe comunque in ogni caso necessario vengano definite regole chiare per tutti, senza che ciò porti a vincoli eccessivi per gli operatori.

Q6: Gli utilizzatori finali, come definiti nel capitolo 7 delle presenti Procedure, sarebbero disponibili a fornire informazioni sui propri prelievi di energia e approvvigionamenti elettrici per ottenere il Certificato d'Eccellenza?

Se il "certificato d'eccellenza" rappresenta un ulteriore strumento di "disclosure" non si ritiene possano esserci difficoltà a fornire ulteriori elementi, a vantaggio della trasparenza.

Q7: Si ritiene opportuno prevedere ulteriori elementi a completamento dei dati informativi da prendere in considerazione per valutare il livello di sostenibilità energetica di un utilizzatore finale?

La sostenibilità in termini di uso razionale dell'energia è un aspetto che dovrebbe prevedere l'acquisizione dei dati inerenti sia all'intensità energetica, sia all'intensità carbonica. Potrebbero inoltre

essere presi in considerazione i dati che indicano la gestione efficiente dell'energia volta a ridurre sprechi e dispersioni, e mirata a promuovere l'ottimizzazione del suo uso.

Q8: Nell'ambito del Piano d'Azione Nazionale sugli acquisti verdi della Pubblica Amministrazione, il Certificato d'Eccellenza può essere usato come prova della sostenibilità delle strategie di acquisto e consumo energetico della Pubblica Amministrazione?

Riteniamo che il Certificato d'Eccellenza possa essere usato come prova di sostenibilità delle strategie di acquisto e consumo della Pubblica Amministrazione, considerando però che esiste già il meccanismo del "Green Public Procurement". Inoltre, la PA potrebbe essere vincolata a uno specifico target di approvvigionamento energetico derivante da fonti rinnovabili.



Elettricità Futura è la principale associazione delle imprese elettriche che operano nel settore dell'energia elettrica in Italia. Rappresenta e tutela produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali, trader, distributori, venditori e fornitori di servizi, al fine di contribuire a creare le basi per un mercato elettrico efficiente e per rispondere alle sfide del futuro.

www.elettricitafutura.it | info@elettricitafutura.it

